

CAPITOLO IV LE XII TAVOLE

1. Il quadro storico generale: le istituzioni della repubblica nel V secolo a.C.

La crisi dell'influenza etrusca sul Lazio meridionale e la Campania favorì, anche se non determinò, la caduta della monarchia dei Tarquini e il risorgere del potere delle *gentes* e dei loro apparati di dominio. Il potere supremo finì per concentrarsi nel consiglio dei *patres* (Senato). Dalle sue fila (il cosiddetto patriziato), furono nominati con cadenza annuale i comandanti delle forze militari. La forma romana del potere – due magistrati, i consoli, di pari grado, detentori del pieno *imperium* dei re – nacque, molto probabilmente, assieme alla repubblica. L'obiettivo degli autori di questa eccezionale soluzione costituzionale risulta chiaramente dal fatto che, in caso di dissenso tra i titolari del potere magistratuale, aveva sempre la meglio il principio della protesta: si cercava così di mettersi al riparo dalla possibilità di un abuso del suo enorme potere da parte del console. L'altro principale mezzo di protezione fu naturalmente la limitazione del potere dei consoli a un anno. La sola eccezione al principio della collegialità fu la dittatura. Il dittatore, detentore del supremo potere, era nominato da uno dei consoli con un mandato che prevedeva un incarico concreto che esigeva il possesso dell'*imperium maximum*. Dopo la nomina il dittatore designava il suo *magister equitum*. Il dittatore poteva tenere la carica per sei mesi al massimo, ma normalmente abdicava dopo aver compiuto il suo incarico.

Tuttavia, l'abolizione della monarchia espose la comunità all'immenso pericolo di perdere la *pax deorum*, garantita dalla presenza del re. In quanto detentori dell'*imperium*, i consoli ereditarono dai re l'obbligo dell'adempimento delle funzioni religiose direttamente collegate alla vita della comunità civica. A differenza dei re, tuttavia, essi non venivano inaugurati: la maggior parte delle funzioni che i re avevano eseguito come sacerdoti fu, dunque, assunta dal *rex sacrorum* di nuova creazione. Quanto il nuovo regime temesse i re e al tempo stesso quanto ne avesse bisogno è ben illustrato dal fatto che il *rex sacrorum* non poteva ricoprire nessuna altra carica pubblica, nemmeno far parte del Senato, e che l'altro importantissimo impegno religioso dei re, la cura del culto pubblico in generale, fu assunta da un altro sacerdote, il *pontifex maximus*, il capo del collegio che vegliava sui *sacra*.

L'odio per il *regnum*, del resto, fu sempre accompagnato dalla venerazione nei confronti delle istituzioni d'origine monarchica. Coloro che avevano rovesciato i re conservarono scrupolosamente le istituzioni create da quelli considerandole sacrosante. Ai loro occhi, il fatto stesso che erano state create dai re garantiva automaticamente la loro eccellenza e, soprattutto, la loro correttezza rituale.

Nella storia politica del V secolo a.C. appare decisiva la contrapposizione tra patrizi e plebei. Gli antichi facevano risalire questa dicotomia a una divisione artificiale operata da Romolo, nell'ambito del popolo. Ai patrizi, sostanzialmente identificabili con i senatori, egli affidò il compito di attendere ai *sacra*, coadiuvandolo nella gestione politica della città; ai plebei, invece, comandò di dedicarsi all'agricoltura, alla pastorizia e al commercio.

Gli storici moderni, soprattutto a partire dal XIX secolo, non hanno accolto la semplicistica spiegazione fornita dalla storiografia antica. È ora inutile elencare le innumerevoli teorie esplicative di questa dicotomia. Le scoperte archeologiche

attestano l'emersione, nell'VIII secolo a.C., di gruppi aristocratici: è possibile identificarli con i primi patrizi, cui poi, nel corso del tempo, si aggiunsero altre *gentes*, via via cooptate nell'aristocrazia. Tuttavia, soltanto agli inizi del V secolo il patriziato divenne un ordine chiuso.

Appartennero alla plebe quegli elementi non inseriti nell'aristocrazia, strutturata in *gentes*¹⁰⁹. L'origine della plebe è dunque assolutamente composita, ancor più di quella del patriziato, frutto di tutte le immissioni successive di popolazione, esclusa dalla cooptazione nell'aristocrazia: fuggiaschi, che sfruttavano l'*asylum* istituito, secondo la tradizione, da Romolo, artigiani, commercianti, ex clienti, nonché ex schiavi. La plebe, già nell'età monarchica, aveva di sicuro, al suo interno, elementi poveri e ricchi. Da essa Tarquinio Prisco trasse addirittura dei senatori e quindi dei patrizi (*i patres delle minores gentes*). Soltanto la reazione patrizia, la trasformazione della struttura politica, da monarchico-tirannica in aristocratico-oligarchica e, a partire dal secondo quarto del V secolo a.C., una grave crisi economica provocarono il raggiungimento dell'identità, come ordine sociale unitario, da parte dei plebei, che allora si costituirono in una comunità alternativa al patriziato, dandosi una struttura politica, necessaria per condurre la lotta nella città, e un'autonoma organizzazione sacrale.

È, d'altra parte, innegabile¹¹⁰ che, soltanto agli inizi del V secolo, il patriziato si trasformò in un ordine chiuso, con connotati che ricordano quasi quelli di una casta. I patrizi godevano di un'indiscutibile posizione di supremazia religiosa: essi soltanto potevano prendere gli *auspicia*. Proprio il terrore del sacro era il più forte sostegno al potere patrizio, lo strumento più formidabile e spaventoso della dominazione oligarchica.

All'inizio del V secolo a.C., le difficoltà economiche determinarono una crisi di grandi proporzioni. Si concludeva in tal modo quel ciclo che aveva consentito l'opulenza delle aristocrazie nei secoli anteriori. Si affermò un modello sociale ed economico, che negava i "consumi opulenti" e imponeva una diffusa austerità. Roma del resto era una città circondata da nemici e costretta alla difensiva. Questa condizione contribuì ad aggravare il malessere dei gruppi non aristocratici, che prima avevano potuto godere di una prosperità relativamente diffusa. Ridimensionati drasticamente sul piano economico e politico, ridotti a elementi residui di un'epoca trascorsa, marginalizzati ed esclusi dal governo della città, ai plebei era anche interdetta, secondo la tradizione attestata da Livio, ogni possibilità di accesso alla *possessio*, riservata ai soli patrizi, dell'*ager publicus* (terre appartenenti al *populus*), peraltro, nel V secolo a.C., non molto esteso.

Si può datare agli anni successivi alla caduta della monarchia la vera "nascita" della plebe, se con questo termine si intende il raggiungimento di un'identità unitaria da parte di gruppi sociali di diversa origine. Nel V secolo a.C. essi erano cittadini, ma in condizione subordinata, non ammessi a prendere gli *auspicia* ed esclusi, dunque, da magistrature, sacerdozi e Senato. Estranei all'organizzazione gentilizia, non dotati del *connubium* con i patrizi, erano anche privi di vere tutele processuali, esposti alla prigionia per debiti e senza cognizione sicura dei *mores maiorum*, la cui custodia e interpretazione esclusiva spettava al collegio dei Pontefici, sempre patrizi (fino al plebiscito Ogulnio del 300 a.C.).

¹⁰⁹ Come ricorda Livio 10.1.8, i plebei dei patrizi dicevano: *vos solos gentes habere*.

¹¹⁰ Come dimostra l'episodio dell'accoglimento dei Claudi nel 504 a.C. (dopo la battaglia di Aricia). A tutta la gens Claudia fu attribuito un vasto territorio al di là dell'Aniene: vd. Livio 2.16.

All'interno della plebe era comunque di sicuro presente, fin dalle origini un'articolazione fondamentale fra i benestanti e poveri: i primi aspiravano all'ammissione alle magistrature, all'ingresso in senato e alla piena integrazione con i patrizi, attraverso le unioni matrimoniali.

Ai componenti poveri della plebe interessava il miglioramento della precaria condizione economica, con la possibilità di risolvere il drammatico problema dei debiti e il terribile istituto del *nexum*¹¹¹ (una sorta di servitù per debiti), che comportava l'assoggettamento personale del debitore alla potesta (meglio dire *mancipium*) del creditore. La plebe poteva anche battersi per realizzare obiettivi contingenti, come la ricerca di frumento in Sicilia nel 480 a.C., in occasione di una grave carestia.

Tutti i plebei avevano lo stesso avversario politico. Le loro possibilità di successo risiedevano proprio nella capacità di coalizzarsi in modo non episodico, ma stabile e organico. Il metodo più importante di lotta plebea fu la secessione o anche la semplice minaccia di farne uso: essa, in momenti di particolare gravità, costituiva un fortissimo strumento di pressione politica. Le secessioni, o il semplice minacciarle, non erano però spontanee sollevazioni popolari ma presupponevano una forte coesione e sviluppate strutture organizzative, di cui la plebe si dotò già agli inizi del V secolo a.C.

A favore delle proprie richieste, i plebei poterono far pesare una serie di circostanze di non secondario rilievo: l'esistenza dell'*exercitus centuriatus*, allo stesso tempo popolo in armi e assemblea politica. La partecipazione all'*exercitus* era regolata dal censo, dalla ricchezza di ogni individuo quale membro di una famiglia. Si prescindeva dunque dai rapporti e dalle relazioni di tipo gentilizio. L'affermarsi della tattica oplitica, il combattimento in formazione serrata (falange), e il conseguente costituirsi dell'assemblea centuriata, suddivisa in più classi di censo, avevano rappresentato l'"ingresso della politica" nella vita della comunità.

Qualsiasi defezione, per quanto limitata, avrebbe gravemente danneggiato le capacità militari della principale unità tattica della città. Di qui la forza delle minacce plebee di secessione. Durante il V secolo a.C., quando Roma fu ripetutamente attaccata da popolazioni ostili e molto bellicose (Volsci, Equi), la minaccia dei plebei di abbandonare la città e l'esercito e di lasciare ai soli patrizi e ai loro clienti il difficile compito di difendere il territorio della Repubblica costituiva una potente arma di pressione politica.

L'organizzazione della plebe, prima dell'inizio della lotta contro il patriziato, consisteva soltanto nella pratica di culti e di feste comuni, collegati con divinità estranee alla città patrizia e ai suoi sacerdoti. Divinità tipicamente plebee, che si contrappongono agli dèi della triade capitolina (Iuppiter, Iuno, Minerva), sono quelle della triade Cerere, Libero e Libera, penetrate in Roma dal mondo ellenico¹¹², e alle quali, nel 493, fu edificato un tempio sull'Aventino, il colle plebeo per eccellenza. Un'attendibile supposizione riconosce nel re il naturale protettore di tutti quegli stranieri stabilmente installatisi in Roma, durante l'intenso periodo di crescita economica del VI secolo a.C. Nella protezione regia si può identificare uno dei centri d'unificazione di quest'amorfa massa degli immigrati. I culti della plebe e, di conseguenza, le forme originarie della loro

¹¹¹ Più ampiamente *infra*, p. ** s.

¹¹² Il culto, infatti, era celebrato *Graeco ritu*, mentre le sacerdotesse erano reclutate nelle città magnogreche di Napoli e di Elea.

organizzazione rappresentano il retaggio storico della cultura emporica greco-orientale affermatasi al tempo della “grande Roma dei Tarquini”.

L’ordinamento politico della plebe porta impresso il segno della sua origine rivoluzionaria. Nella prima secessione sul Monte Sacro la plebe armata si sarebbe data dei capi, vincolandosi con un giuramento collettivo a rispettarne e a farne rispettare l’inviolabilità. Il potere dei capi (*tribuni*) non deriva da un mistico legame di carattere religioso, quale l’*auspicium*, ma immediatamente dall’impegno della massa di rispettare all’interno e di far rispettare all’esterno la volontà dell’investito del potere. La massa non interviene, in questo caso, a riconoscere un’investitura ricevuta dall’alto, ma giura solennemente di far rispettare il potere del capo nell’atto stesso in cui glielo conferisce. Le più antiche deliberazioni dell’assemblea plebea sono le *leges sacratae*. La parola *lex* designa, secondo Theodor Mommsen, il legame d’un soggetto di diritto verso un altro. Applicando questa nozione all’espressione *lex sacrata*, questa ci si rivela come un legame costituito mediante *sacramentum*, ove esplicitamente il *sacramentum* (ossia l’invocazione della divinità a testimonianza del legame costituito, perché punisca chi tradisce l’impegno assunto) costituisce la garanzia della forza vincolante della *lex*. L’organizzazione giuridica della plebe è fondata sopra *leges sacratae*: prima in ordine di tempo e di importanza è quella che ha fondato la potestà dei capi dell’ordinamento plebeo, colpendo chiunque menomasse la loro potestà con la caratteristica sanzione della *sacertas*, consistente nel considerare il colpevole *sacer* e nell’abbandonarlo, di conseguenza, alla vendetta della divinità invocata nel *sacramentum*¹¹³. Per tale sanzione, chiunque ne sia colpito perde la tutela che gli compete in quanto membro di una collettività: ognuno è libero di uccidere l’*homo sacer*, senza che da tale atto derivi una qualche responsabilità penale. Insomma l’*homo sacer* – “destinato agli dei” – poteva essere ucciso impunemente da chiunque, in modo da inviarne l’anima alle divinità cui era consacrata. È quella della sacertà la forma di sanzione tipica delle cosiddette *leges regiae*. Come è noto, gli storici antichi attribuivano ai re, fin da Romolo, un’importante attività normativa, non consistente soltanto in dichiarazioni orali, ma anche in formulazioni scritte. A conferma di questa tradizione si invoca l’attribuzione all’età dell’ultima monarchia etrusca del famoso cippo rinvenuto, alla fine del XIX secolo, sotto il *Lapis niger*. Su di esso è incisa una norma di carattere sacrale, puttroppo ormai quasi illegibile, che conteneva comunque la sanzione finale della sacertà, espressa nella formula *sakros esed*, per quanti avessero violato le sue disposizioni. È la stessa clausola sanzionatoria che, nella forma, propria del latino di epoca storica, *sacer esto*, la storiografia antica riferiva ad alcune leggi attribuite ai re¹¹⁴.

¹¹³ Nel *lege agere sacramento* (vd. *supra*, p. **), oggetto della *sacratio* era una certa quantità di bronzo o di rame (cinquecento o a cinquanta assi, a seconda del valore della lite) oppure, in un’epoca ancor più antica, del bestiame (cinque buoi o cinque pecore), mentre nelle sanzioni delle *leges regiae* e della stessa *lex sacrata* della plebe a essere consacrato agli dei era un essere umano.

¹¹⁴ Molto incerta è la tradizione che attribuiva a un pontefice Papirio (Gaio, Sesto, Publio?) la redazione e la pubblicazione, al tempo di Tarquinio il Superbo o subito dopo la caduta della monarchia, delle *leges regiae* in un unico *corpus*. Gli scrittori precesariani, benché citassero le norme emanate dai re, ignoravano il *ius civile Papirianum*, al quale, però, nei decenni centrali del I secolo a.C., Granio Flacco dedicò un’opera di commento (*De iure Papiriano*). Forse, nella sua redazione definitiva, ha avuto un ruolo *Sextus Papirius, auditor* del pontefice massimo Q. Mucio Scevola: è possibile che proprio quest’allievo del grande giureconsulto repubblicano abbia attribuito il nucleo originario della raccolta da lui pubblicata a un suo lontanissimo omonimo e antenato.

Le attribuzioni dei tribuni della plebe sono il risultato di un'evoluzione storica, che muove da una funzione meramente negativa di assistenza dei plebei contro le vessazioni patrizie, e, in particolare, dei magistrati patrizi (*auxilium plebis*) per raggiungere un potere capace di paralizzare, per mezzo della *intercessio*, l'azione dei consoli o di altri magistrati patrizi, e infine di poter irrogare delle multe pecuniarie e procedere all'arresto personale di questi ultimi (*ius prensionis*) e instaurare eventualmente contro di essi giudizi penali innanzi all'assemblea plebea. A queste attribuzioni si aggiunge naturalmente il potere di convocare l'assemblea della plebe (*ius agendi cum plebe*). Il potere di *intercessio* dei tribuni non è dunque, come nei rapporti tra consoli, una conseguenza del principio di collegialità. Esso è un potere di intervento dall'esterno, un diritto di voto, che funzionalmente e non strutturalmente, si atteggia come l'*intercessio* derivante dalla collegialità. Pertanto è legittimo supporre che anche i limiti di esercizio di questo potere siano andati sempre più allargandosi.

2. Le XII Tavole nel loro tempo

La tradizione antica presenta la richiesta di una legislazione complessiva scritta, come una rivendicazione plebea, tendente a rendere le leggi egualmente fruibili per tutti i cittadini. L'eguaglianza di fronte al diritto costituisce dunque una delle principali rivendicazioni plebee, accanto alle richieste di poter accedere alla magistratura suprema e di poter partecipare alla distribuzione dell'*ager publicus*.

La storiografia più recente ha ormai fugato ogni dubbio sull'attendibilità del nucleo essenziale di questo racconto tradizionale, oggetto in passato di critiche distruttive, giunte addirittura a negare la stessa realtà storica della “codificazione” decemvirale. Ciò non significa ovviamente salvare tutti gli aspetti di quel racconto, non di rado apertamente contraddittorio.

La richiesta plebea di una legislazione scritta e l'invio di una delegazione, se non in Grecia¹¹⁵, almeno nelle città della Magna Grecia, appaiono notizie sostanzialmente fededegne. Al contrario tutto il racconto relativo al secondo decemvirato dipende da tradizioni annalistiche orientate in senso politicamente disomogeneo. A parte alcuni episodi chiaramente mitici, appare singolare il dato che proprio il secondo decemvirato, con una significativa componente plebea, abbia inserito nelle due *tabulae* il divieto di *conubium*, fra patriziato e plebe, mentre i gruppi più abbienti di essa desideravano fosse definitivamente abolito. Ed è altrettanto singolare che i consoli Valerio e Orazio, acclamati anche dalla plebe come restauratori della libertà, abbiano pubblicato le due cosiddette *tabulae iniquae*. La stessa rappresentazione di Appio Claudio decemviro non è priva di contraddizioni: uomo giusto, nel primo decemvirato patrizio, si sarebbe trasformato, nel secondo, in un pericoloso elemento mirante al dispotismo.

Forse, nel secondo decemvirato, piuttosto che un tentativo di mutamento delle strutture oligarchiche del potere, è possibile identificare un tentativo abortito di restaurazione ‘tirannica’, appoggiata, non a caso, anche da elementi della plebe. Questa uscì comunque rafforzata dal biennio decemvirale: innanzitutto per l'introduzione della legislazione “complessiva” scritta, ma anche per il riconoscimento ufficiale, da parte dei patrizi, delle cariche plebee.

¹¹⁵ Pomponio *l.s. enh.* – D. 1.2.2.4 – L. 178, afferma che erano state inviate ambascerie nelle città greche e che poi, anche attraverso l'intervento di un certo Ermodoro di Efeso, l'influenza greca si sia tradotta nella stesura di alcune delle norme decemvirali.

3. Forma e contenuti della legislazione decemvirale

Le leggi decemvirali non sono pervenute ai moderni neppure nella forma 'aggiornata' in cui erano conosciute e commentate dai giuristi e dai grammatici della tarda repubblica e dei primi secoli del principato. Di esse si sono conservate soltanto citazioni isolate, le cui caratteristiche linguistiche, pur con tracce di arcaismo, certamente non rinviano alla lingua della prima metà del V secolo a.C., sostanzialmente incomprensibile per i romani della media e della tarda repubblica, ma a quella della fine del III secolo a.C. Piuttosto che nel testo originale, andato forse perduto già nell'incendio gallico del 390 a.C., le XII Tavole erano conosciute e citate nella 'trascrizione' che di esse aveva fatto il giurista Sesto Elio Peto Cato nei *Tripartita*. Ma il materiale non scarsissimo, che delle leggi decemvirali è pervenuto ai moderni, ne ha consentito attendibili tentativi ricostruttivi e ne permette un'esposizione del contenuto non del tutto approssimativa¹¹⁶.

Cicerone, nelle *Leggi*, afferma che al tempo della sua infanzia i bambini della sua classe sociale dovevano imparare a memoria, in quanto *carmen necessarium* (testo con scansioni ritmiche), il testo delle XII Tavole, quasi che si trattasse di un testo in prosa ma con le scansioni ritmiche proprie di un poema. Su questa notizia si può verificare un'ipotesi relativa alla forma del testo legislativo. I romani non avevano le rime, ma impostavano sul ritmo la composizione poetica. Si è osservato che nei versetti delle XII tavole una scansione ritmata. Il testo, infatti, almeno in alcuni casi si compone di sequenze ternarie. Leggiamo XII Tab. 1.1:

Si in ius vocat [ito]. / Ni it / Antestamino. Igitur em capito «Se taluno chiama un altro in giudizio, vada; se non va il *vocans* faccia l'*antestatio*. Quindi (dopo cioè aver provveduto ad *antestari*) lo afferri».

È più facile memorizzare un passo se esso propone un ritmo. La parola *ito*, nelle edizioni critiche, sta tra parentesi quadra in quanto non tramandata. Il significato del versetto, anche in sua assenza rimarrebbe egualmente chiaro: ma il ritmo ternario di questa sequenza lo conferma, imponendo l'integrazione di *ito*.

Un corretto approccio linguistico permette di vedere nel testo delle XII Tavole un'origine non sistematica ma casistica.

Approfondiamo questo tema. Il legislatore può esprimersi in due forme diverse: o con una clausola condizionale introdotta dal 'se', ovvero con una clausola relativa introdotta da 'colui che' o 'chiunque'. Si può dire, infatti, "se un uomo uccide un altro uomo sarà messo a morte", o "chiunque uccide un uomo sarà messo a morte".

Nelle leggi arcaiche la prima forma prevale in maniera quasi esclusiva. Ci rendiamo conto, studiando la legislazione decemvirale, che essa, al pari di quelle greche coeve e degli stessi "codici" mesopotamici, a partire da quelli di Ur Nammu (un re sumero di Ur della fine del terzo millennio a.C.) o del più famoso Hammurapi, raccoglie regole che rispondono a una emergenza casistica. Soltanto in età augustea si impose definitivamente la clausola relativa. Questa differenza grammaticale riflette l'evoluzione da un diritto nato per in caso concreto a un sistema legale organizzato. La clausola condizionale infatti risponde a una

¹¹⁶ Vd., *infra*, in appendice a questo Cap., testo e traduzione delle norme decemvirali conservateci dalla tradizione letteraria unitariamente intesa (fonti giuridiche e altri auori della letteratura latina).

domanda nata, per così dire, da un'emergenza: “cosa devo fare se un uomo uccide?” La clausola relativa si confronta con un problema più complesso, nato dalla riflessione sulla categoria degli omicidi. Il passaggio, nella legislazione, da “se” a “chiunque” coincide con quello ancor più significativo e ricco di implicazioni da una previsione specifica a una previsione generalizzata. In questo modo la legge è diventata un'autentica fonte del diritto¹¹⁷. Nelle regole decemvirali tramandateci testualmente troviamo sempre il linguaggio di tipo casistico.

È possibile individuare, nelle XII Tavole, la diversa provenienza storico-ambientale delle varie leggi (norme) che le compongono. Proponiamo, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi.

Si distinguono (a) norme che fissano le antiche consuetudini di vita, i *mores maiorum* (consuetudini ataviche dei *Quirites*).

Soffermiamoci, per esempio, su XII Tab. 6.6: *Tignum iunctum aedibus vineave [et concapit] ne solvito* «La trave di supporto alla casa o alla vigna non sia staccata». Dobbiamo chiederci dove e quando si trovassero case e vigne sostenute da travi di legno. Gli archeologici sul Palatino hanno permesso di trovare delle capanne del X secolo a.C. con due travi poste a forcella e una terza sistemata su quelle a reggere il tetto. Per quanto riguarda la vigna, sappiamo che nelle zone di influenza etrusca era in uso (e lo è ancora attualmente) la tecnica definita della vite maritata al legno dell'albero, mentre zone di influenza greca e nel Lazio era praticata la viticoltura a palo morto, con le viti sostenute da sostegni infitti nel terreno. È evidente che la norma delle XII Tavole risale a una consuetudine molto antica, stabilita per evitare, in ogni caso, la distruzione di opere costate molto lavoro e fatica.

Norme (b) che riproducono decisioni regie. Leggiamo tale disposizione: XII Tab. 8.21 *Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*. «Il patrono, se avrà mancato al suo dovere di difesa verso il cliente, sia consacrato agli (déi infernali)». Siamo innanzi a una norma derivata da un'antica prescrizione dell'età monarchica, emanata nella forma propria delle *leges regiae*¹¹⁸ e che avrebbe continuato a vivere una vita incerta senza un controllo costante sulla sua osservanza, se essa non fosse stata ricompresa nelle XII Tavole.

Norme (c) create dai decemviri e aderenti alla loro politica del diritto. Soffermiamoci su una disposizione di chiaro rilievo politico: XII Tab. 9.2 ... *de capite civis nisi per maximum comitiatum ... ne ferunto*. (Cicerone *Le leggi* 3.4.11). «Non si propongano privilegia // non si decida della vita d'un cittadino se non per mezzo del *maximus centuriatus*». *Leges praeclarissimae de XII tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat* (Cicerone *Le leggi* 3.19.44]. «Ed ecco due norme famosissime tratte dalle XII Tavole, l'una che abolisce le leggi con un solo destinatario, l'altra che vieta di condannare a morte il cittadino, se non attraverso i comizi centuriati». La condanna a morte del cittadino si poteva pronunciare solo nei comizi centuriati, radunati dal magistrato (uno dei due consoli) perché esso decidesse del caso. Questo procedimento prese il nome di *iudicium populi* e fu sempre considerato – come emerge in particolar modo da alcuni noti testi ciceroniani – l'unica, autentica garanzia della libertà del cittadino romano.

Norme (d) di età decemvirale suggerite da modelli greci: XII Tab. 7.2 *Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod (in XII*

¹¹⁷ Sul procedimento legislativo in età repubblicana vd. *infra*, pp. *** ss.

¹¹⁸ Vd. *supra*, in questo Cap., p. ** s.

tabulis) ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse. Nam illic ita est. «Bisogna sapere che, nell’azione di regolamento dei confini, si deve osservare ciò che è stato prescritto sul modello della legge stabilita da Solone ad Atene». Dalla legislazione solonica si assume una regola sofisticata per risolvere, in forme tecnicamente adeguate, il problema del regolamento dei rapporti tra proprietari di fondi vicini.

Altrettanto interessante appare XII Tab. 8.27: *His (sodalibus) potestatem facit lex (XII tabularum), pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse* (Gaio 4 ad XII tab. D. 47.22.4). «A tali membri dei *sodalicia* la legge consentì di stringere tra loro l’accordo che vogliano, purché non violino in alcun modo le leggi pubbliche; ma questa prescrizione sembra essere stata tradotta da una legge di Solone ...». Si riconosce la libertà di riunione: potevano costituirsì associazioni religiose e professionali, non quelle, però, rivolte a favorire, come era accaduto in età monarchica e nei primi anni del nuovo regime, il consolidarsi del potere di quanti potessero aspirare al regno (*adfectatio regni*). Limite invalicabile posto dal legislatore è che non si violino, attraverso un’associazione, gli interessi della *res publica* e la la saldezza delle sue istituzioni.

4. L’influenza greca e l’*isonomia*

Le XII tavole costituiscono, senza dubbio alcuno, l’episodio più significativo successivo alla caduta dei re. L’esempio greco ha esercitato una forte suggestione sui romani, non tanto per le somiglianze che pure si riscontrano con questa o con quella legislazione ellenica (le leggi di Solone [metà del VI secolo a.C.] o le leggi della città cretese di Gortina), quanto piuttosto per il nuovo modello complessivo che in tal modo si propone: quello della norma individuale che passa attraverso la forma della legge. Dopo la caduta della monarchia si stabilisce un’altra forte discontinuità rispetto al passato. È la città nel suo insieme che pone ora se stessa a garanzia del comportamento dei propri cittadini, senza più rinviare soltanto a remote tradizioni affidate al sapere esclusivo dei sapienti-sacerdoti (i Pontefici). Il ricorso alla scrittura, nella diffusione e nella divulgazione dei contenuti del *ius*, accentua ancor di più la portata di questa rottura. La radicalità di questa svolta è spia abbastanza evidente della profondità dei contrasti che accompagnarono, come abbiamo visto, la stesura del testo legislativo. Le XII Tavole sono sicuramente anche il primo frutto del rafforzamento delle strutture politiche della città.

L’influenza greca è dunque rilevabile nell’uso della scrittura in sé e per sé considerato. In tal modo è la stessa città, in quanto istituzione sovraordinata ai *clan* gentilizi (*gentes*) e alle famiglie, a porre le condizioni della sua esistenza politica, e a proclamare, per esprimersi con un consapevole anacronismo, la sovranità del *populus* nel suo momento comiziale.

Come potremmo definire la nozione di *isonomia*, ossia di ugaglianza innanzi alla legge e al diritto?

La risposta più esaustiva e precisa a questa domanda si rinviene nelle *Supplici* di Euripide (vv. 433-437):

«Una volta scritte le leggi, chi è debole e chi è ricco hanno uguale diritto. è lecito ai più deboli, se sono accusati, rispondere alla pari a chi se la passa bene: e il più piccolo vince il grande, se ha ragione».

L'*isonomia* è il pilastro sul quale, nel mondo greco, diviene possibile edificare un'esperienza democratica. Euripide in tal modo celebra, nella sua penetrante rivisitazione del mito, il regime democratico ateniese.

La plebe romana, dal canto suo, non chiese leggi più vantaggiose per sé, né di modificare le regole giuridiche esistenti. Essa fece valere un'esigenza di certezza del diritto attraverso la sua redazione per iscritto, per consentirne una più ampia conoscenza e porre, in tal modo, un limite all'arbitrio dei magistrati patrizi. È sufficiente ricordare, a questo proposito, come la legge decemvirale contenesse regole molto severe su temi di sicuro interesse per i plebei: così, per esempio, l'asservimento per debiti o la possibilità, per il creditore insoddisfatto, di uccidere il debitore insolvente. La critica di eccessiva discrezionalità rivolta ai magistrati sempre e necessariamente patrizi si poteva porre in relazione con il fatto che le consuetudini erano conosciute soltanto attraverso la tradizione orale ovvero attraverso la mediazione dei Pontefici: il magistrato, pertanto, poteva, volendo, commettere abusi senza possibilità di controlli o di verifiche. Si è giustamente osservato che abusi sono sempre, in ogni caso, possibili: è altrettanto vero, però, che una legislazione scritta, permettendo il costante riferimento a un testo da tutti conosciuto, limita, per ciò stesso, i rischi di un'indiscriminata possibilità di arbitrio nell'applicazione giudiziaria del diritto.

APPENDICE UN ESAME SINTETICO DEI CONTENUTI DELLA LEGISLAZIONE DECEMVIRALE

Le prime tre tavole contenevano la disciplina del processo privato. Esse facevano riferimento a idee e procedure già affermatesi in precedenza: la libertà del singolo di *agere* a tutela del proprio diritto, a condizione che l'*actio* fosse a esso proporzionata; il recarsi con l'avversario – oppure il condurlo a viva forza – dinanzi al magistrato e recitare davanti a lui una formula affermativa della propria pretesa e ottenere la dichiarazione di conformità al *ius*, il successivo trasferimento delle parti al giudice privato, scelto da esse e nominato dal magistrato, perché emanasse la sentenza. Le XII Tavole fissarono nei particolari le caratteristiche di questa procedura, sia per la *in ius vocatio* (chiamata in giudizio), sia per la fase *in iure* (nel tribunale del magistrato), regolando anche presupposti, formule e schemi procedurali delle diverse *actiones*, che furono in seguito definite *legis actiones*.

Tabula I

1) *Si in ius vocat ito. Ni it antestamino. Igitur em capito.* «Se taluno chiama un altro in giudizio, vada; se non va il *vocans* faccia l'*antestatio*». Quindi (dopo cioè aver provveduto ad *antestari*) lo afferri»). *Antstamino* è una forma arcaica di imperativo del verbo deponente *antestor*. Con questo imperativo si impone a chi, una volta effettuata la chiamata in giudizio, intenda proseguire nella sua formalizzata attività, di compiere l'atto indicato come *antestari*, ovverossia egli deve compiere la chiamata dei testimoni prima di proseguire nell'ulteriore attività volta a piegare la resistenza del *vocatus*. *"Em"* è accusativo di *is* ed equivale ad *eum*.

2) *Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.* «Se fa ostruzionismo o cerca di sottrarsi alla chiamata in giudizio fuggendo, gli si pongano le mani addosso». *Manum endo iacito* è forma arcaica equivalente a *manum inicito*. Si tratta di un'attuazione coattiva della chiamata in giudizio. Rispetto alla precedente

attività - il semplice *em capere* – il *manum endo iacere* presenta caratteri diversi e più gravi.

3) *Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. Si nolet, arceram nesterinto.* «Se viene fatta valere quale impedimento una malattia o la tarda età del chiamato, chi lo chiama in giudizio gli dia una bestia da soma. Se non vuole, non gli si appronti un carro coperto». Il termine *morbus* allude all'ipotesi di chi fosse impedito da motivi di salute non eccessivamente gravi. La malattia grave era indicata con le parole *morbus santicus*. *Iumentum* può anche indicare un veicolo trainato da un animale da soma (un bue, un asino, un mulo o un cavallo). *L'arcera* era un carro coperto debitamente attrezzato, in grado di trasportare anche un individuo gravemente ammalato.

4) *Assiduo vindex assiduus esto. Proletario iam civi quis volet vindex esto.* «All'abbiente sia garante un altro abbiente; al cittadino nullatenente sia garante chiunque si offre»). Il *vindex* è un terzo che interviene nel corso di un procedimento di *manus iniection* a fini satisfattivi esecutivi, in tutte le ipotesi di applicazione della *manus iniection* inquadrate, a partire da una certa epoca, nella *legis actio per manus iniectionem (iudicati o pro iudicato)*. Egli assume su di sé la contesa, allo scopo di sottrarre, colui che aveva subito la *manus iniection*, alla definitiva *secum o domum ductio*. Il nostro testo dimostra, senza ombra di dubbio, la possibilità di intervento di un *vindex* nella *in ius vocatio* del processo.

5) *nex ... forti sanati*

6) *Rem ubi pacunt, orato.* «Dove, nel luogo in cui, hanno raggiunto una composizione transattiva della controversia, venga fatta una pronunzia» – per proclamare formalmente l'avvenuta composizione e il non proseguimento del procedimento.

7) *Ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. Com peroranto ambo praesentes.* «Se non trovano un accordo prima di mezzogiorno riepiloghino la causa nel comizio o nel foro. Quando espongono le loro ragioni siano entrambi presenti»).

8) *Post meridiem praesenti litem addicito.* «Dopo mezzogiorno la lite sia decisa a favore di chi è presente».

9) *Si qui in iure manum conserunt ...* «Se coloro che in tribunale vengono alle mani ...».

10) *Si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto.* «Se entrambe le parti sono presenti, l'estremo termine sia il tramonto del sole». Probabilmente, in una prima fase storica, il termine qui ricordato (il tramonto del sole) si riferiva all'emanazione della sentenza (per cui il processo doveva concludersi in un solo giorno); in seguito il termine si sarebbe riferito soltanto all'effettuazione di atti processuali, restando peraltro inteso che il processo poteva riprendere, con altri e ulteriori atti, in un giorno successivo (con il che la norma avrebbe assunto il semplice scopo di impedire processi notturni).

11) ... *cum proletarii et adsidui et sanates et vades et subvades et XXV asses et taliones ... evanuerint, omnisque illa XII tabularum antiquitas ... lege Aebutia lata consopita ist ...* (Gellio Notti Attiche 16.10.8). «I termini di proletarii, adsidui, sanates, vades e subvades, viginti quinque asses e taliones sono scomparsi, e la vecchia legge delle XII tavole è stata messa a riposo dalla legge Ebuzia».

Tabula II

In questa tavola si faceva, probabilmente, menzione delle due *aciones* di tipo "dichiarativo" previste dalle XII Tavole: l'*actio sacramenti* e l'*actio per iudicis arbitrive postulationem*. Sulla prima ci siamo già soffermati in precedenza (vd. *supra*, pp. ** ss.).

Accanto all'*actio sacramenti*, le XII Tavole hanno introdotto un'altra procedura di accertamento, valevole però solo per la tutela o dei crediti derivanti da *sponsio* (vd. *infra*, pp. ** ss.) o del coerede che volesse dividere il patrimonio ereditario: l'*actio per iudicis arbitrive postulationem*. Soltanto in epoca successiva sarebbe stata estesa anche agli altri giudizi divisorii. Consisteva nell'affermazione della pretesa, da parte dell'attore, dinanzi al magistrato che, in caso di diniego del convenuto e convinto della fondatezza della pretesa dell'attore, nominava, senza nessuna necessità di *sacramentum*, il *iudex* o l'*arbiter* per la decisione della controversia.

2b) *Advocati (Verginiae) ... postulant, ut (scil. Ap.Claudius) ... lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem* (Livio 3.44.11.12). «I difensori (di Virginia) chiedono ... che a norma della legge da lui stesso presentata concedesse il possesso interinale secundum libertatem». Questo riferimento liviano allude all'esistenza del processo di libertà. Si ricordi che la manumissio vindicta costituisce uno sviluppo fittizio di questo antico processo di libertà. Il ptesto di Livio può essere raffrontato con Gaio *Nozioni fondamentali* 4.14 «La pena del giuramento era di cinquecento o di cinquanta assi. Infatti, se il valore dell'oggetto era di mille assi o superiore, la controversia si svolgeva sulla base di un giuramento di cinquecento assi, se invece il valore era inferiore, di cinquanta assi: così, infatti, era stato stabilito dalla legge delle XII Tavole. Se, però, la controversia verteva sulla libertà di un uomo, lo schiavo poteva anche essere di grandissimo valore, ma la stessa legge stabilì che si svolgesse sulla base di un giuramento di cinquanta assi».

1b) *Per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset, sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur. Eaque res talis fere erat. Qui agebat, sic dicebat: "EX SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO. ID POSTULO AIAS AN NEGES" Adversarius dicebat non oportere. Actor dicebat: "QUANDO TU NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM SIVE ARBITRUM POSTULO UTI DES". Itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit ...* (Gaio *Nozioni fondamentali* 4.17 a). «Il rito con richiesta di giudice si esperiva se una legge avesse sancito che così si dovesse agire in un determinato caso, per esempio la legge delle XII Tavole per la domanda derivante da una promessa solenne»).

2) ... *morbus sonticus ... aut status dies cum hoste ... quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies diffissus esto.* «Grave morbo ... o giorno fissato con forestiero. Se l'uno o a l'altro impedimento sopraggiunga al giudice o all'arbitro o al reo, sia per questo differito il giorno».

3) *Cui testimonio defuerit, is tertii diebus ob portum obvagulatum ito.* «Colui al quale sia venuto meno un testimone, vada ogni tre giorni dinanzi alla porta della sua casa e pronunci invettive e formule malefiche»

TABULA III

Le XII Tavole prevedevano due *actiones* di carattere esecutivo: *per manus iniectionem* e *per pignoris capionem*. Il testo legislativo si occupava della prima nella tavola III e della seconda nella XII.

Prendiamo, dapprima, in esame le norme relative all'esercizio della *manus iniectionis* contro il *iudicatus* e il *confessus*

Presupposto della *legis actio per manus iniectionem* era o l'emanazione di una sentenza di condanna o la confessione *in iure*, in altre parole innanzi al magistrato, di essere debitore di una certa quantità di *aes*. Dopo trenta giorni, nel caso di inadempimento, l'insoddisfatto aveva il diritto di acciuffare l'inadempiente, condurlo dinanzi al magistrato giudicante e, dopo aver pronunziato una solenne dichiarazione – in cui consisteva l'*actio* – ottenere l'*addictio* del debitore, che poteva trascinare a casa sua, tenere in catene per sessanta giorni, nutrendolo con una libbra di farro al giorno, ma conducendolo obbligatoriamente a tre mercati consecutivi. Se nessuno lo riscattava, poteva venderlo come schiavo *trans Tiberim* (cioè fuori del territorio romano) o ucciderlo. Nel caso di una pluralità di creditori, questi potevano distribuirsi i brani del cadavere del debitore. Le XII Tavole ammettevano anche la liceità di una divisione del corpo dell'ucciso in pezzi non proporzionati all'ammontare dei singoli crediti.

1) *Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunt*. «A colui che ha confessato un debito di denaro, o che è stato condannato in un regolare giudizio, sia concesso un termine di trenta giorni».

2) *Post deinde manus iniectionis esto. In ius ducito*. «Dopo di che lo si prenda e lo si porti in giudizio».

3) *Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compendibus XV pondo, ne maiore aut si volet minore vincito*. «Se non esegue il giudicato o nessuno afferma in giudizio che vi è stata violenza contro di lui, l'attore lo porti con sé e lo leggi o con una corda o con ceppi del peso non superiore a quindici libbre, o, se ritiene, di peso anche minore».

4) *Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet plus dato*. «Se vuole, l'esecutato viva del suo. Se non vive del suo, colui che lo terrà prigioniero gli dia una libbra di farro al giorno, o, se vuole, anche di più».

5) *Erat autem ius interea paciscendi ac, si pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant*. (Gellio Notti Attiche 20.1.46 -47) «Vi era la possibilità di esercitare il diritto a un accomodamento, ma se ciò non avveniva, il debitore era tenuto prigioniero sessanta giorni. Durante tale spazio di tempo, nei tre successivi giorni di mercato, il debitore veniva condotto dinanzi al pretore nel Comizio e veniva annunciata la somma per la quale era stato condannato. Al terzo giorno di mercato veniva decapitato o mandato al di là del Tevere per essere venduto fuori città».

6) *Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto*. «Al terzo mercato lo si tagli a pezzi. Se i creditori avranno un pezzo maggiore o minore, ciò si consideri avvenuto senza frode».

La *pignoris capio*

Essa consisteva nell'impadronirsi di una *res* mobile dell'*obligatus*, anche non *in iure* e non *in dies fasti*, a titolo di *pignus*, con la pronuncia di una formula solenne, a noi però ignota. Già ammessa dai *mores* per i soldati perché riscuotessero l'*aes militare* e per i cavalieri ai fini della riscossione dell'*aes equestris* e dell'*aes hordiarium*, fu prevista dalle XII Tavole contro chi avesse comprato un animale da sacrificare e non ne avesse pagato il prezzo o, affittato un giumento, non avesse versato il canone, destinato dal locatore a sostenere le spese di un sacrificio.

XII Tab. 12.1 (Gaio *Nozioni fondamentali* 4.28) *Lege autem introducta est pignoris capio, veluti lege XII tab. adversus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet; item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet.* («Per legge, invece, la presa di pegno è stata introdotta dalla legge delle XII Tavole, contro colui che avesse comprato un animale da sacrificio e non ne pagasse il prezzo; ancora, contro colui che non corrispondesse la mercede per l'animale da soma, che uno avesse locato per impiegare il ricavato in un banchetto sacrificale»).

TABULA IV

Come avremo più volte modo di osservare, le XII Tavole confermarono la struttura patriarcale dell'organizzazione familiare romana. L'ascendente maschio capostipite – il *pater familias* – aveva potestà assoluta sulla moglie, sui discendenti e sulle loro mogli. Per il diritto privato egli era, in realtà, il solo vero titolare di diritti, sia sulle persone libere e schiave, appartenenti alla famiglia, le quali dipendevano dal suo potere fino all'estremo del *ius vitae ac necis* (il diritto di vita e di morte) [XII Tab. 4.2a. (Papinianus in *Coll. 4.8 Cum patri lex dederit in filium vitae necisque potestatem* («Dal momento che la legge ha concesso al padre il potere di vita e di morte sul figlio»)], sia sulle *res* (cose) e su ogni acquisizione di carattere patrimoniale, anche se derivata dall'attività dei dipendenti.

1) ... *cito necatus tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer* (Cicerone *Le leggi* 3.8.19). «Ben presto ucciso come, secondo la norma delle XII Tavole, un bambino eccessivamente deformi». Le XII Tavole ribadirono l'obbligo, già sancito da una *lex regia* attribuita a Romolo, di uccidere i parti mostruosi.

2) *Si pater filium ter venum du[it], filius a patre liber esto.* Il figlio, per effetto della triplice vendita, esce dalla potestà paterna e diventa, se così si può dire, soggetto di diritto, ovverossia *pater familias* a sua volta. (Sul preceppo vd. molto più ampiamente anche *infra*, pp. ** ss.).

3) *Illam suam suas res sibi habere iussit ex XII tabulis, claves ademit, exegit* (Cicerone *Filippiche* 2.28.69). «Le ha ingiunto di prendere le proprie cose, in forza delle XII Tavole le ha tolto le chiavi e l'ha cacciata via». Cicerone allude alle forme che di devono rispettare per dar luogo al ripudio della *uxor* e porre in essere un divorzio.

4) *comperi, feminam ... in undecimo mense post mariti mortem peperisse, factumque esse negotium ... quasi marito mortuo postea concepisset, quoniam Xviri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripsissent* (Gellio *Notti Attiche* 3.16.12). «(a) una donna (che) partorì l'undicesimo mese dopo la morte del marito ..., le fu contestata (una nascita illegittima) ..., perché i

decemviri hanno scritto che in dieci mesi e non in undici si genera un essere umano». Le XII Tavole stabilivano i termini entro i quali una nascita poteva considerarsi legittima dopo la morte del marito.

TABULA V

1) *Veteres ... voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, ... in tutela esse. ... exceptis virginibus Vestalibus, quas ... liberas esse voluerunt: itaque etiam lege XII tabularum cautum est* (Gaio Nozioni fondamentali 1.144-145). «Gli antichi vollero che le donne, anche se di età matura, a parte le Vergini Vestali che vollero fossero libere: e così si evince dalla legge delle XII Tavole».

2) *Mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipii usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tute [auctore] traditae essent: id[que] ita lege XII tabularum [cautum erat]* (Gaio Nozioni fondamentali 2.27). «Le res mancipi della donna, la quale era sotto la tutela degli agnati, non potevano essere usucapite, a meno che fossero state trādite alla medesima con il permesso (auctoritas) del tute: e così si evince dalla legge delle XII Tavole».

Alla morte del *pater*, la famiglia si divideva in tante altre, quanti erano i discendenti di primo grado. Per realizzare la divisione, le XII Tavole previdero l'*actio familiae (pecuniaeque) (h)erciscundae*, attraverso l'uso del formulario della *legis actio per arbitri postulationem* (vd. *supra*, p. **). Gli *heredes sui* potevano però anche decidere di restare in regime di comunione, formando dunque un *consortium fratrum ercto non cito*. Opportunità economiche e politiche (la collocazione nelle classi del censo) concorrevano nello spingere i *sui heredes* a rimanere uniti nel *consortium*. Se mancavano *sui heredes*, la famiglia e la *pecunia* spettavano al più vicino parente maschio in linea agnatzia (5.4) (*adgnatus proximus*) o, in caso di mancanza o rifiuto di *adgnati*, l'*hereditas* toccava ai *gentiles* (5.5). Qualora il defunto fosse uno schiavo liberato, un *libertus*, morto senza *sui heredes* e intestato, i beni ereditari andavano all'ex padrone (5.8). Probabilmente soltanto a chi non avesse *sui heredes* era consentito far testamento. Le XII Tavole sancirono l'obbligo di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà espresse dal *pater*.

3) *Uti legassit suae rei, ita ius esto.* «Come il testatore ha disposto in ordine al suo patrimonio, così sia il diritto».

4) *Si intestato moritus, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.* «Se muore intestato colui che è privo di un erede sottoposto alla sua potestà, abbia il suo patrimonio l'agnato più prossimo».

5) *Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.* «Se manca anche l'agnato, abbiano il suo patrimonio i gentili».

In questi ultimi tre versetti è racchiusa l'intera disciplina della successione legittima, con le tre classi dei «*sui*», gli unici ai quali spettava l'appellativo di «eredi», degli agnati, e cioè dei parenti per linea maschile, e dei gentili, e cioè degli appartenenti allo stesso gruppo gentilizio.

6) *Quibus testamento ... tutor datus non ist, iis ex lege XII [tabularum] agnati sunt tutores* (Gaio Nozioni fondamentali 1.155). «A quanti non sia dato un tute per testamento, sono tutori gli agnati in base alle XII Tavole».

Alla morte del *pater*, figli maschi impuberi e donne erano sottoposti a *tutela*. Il tute poteva essere designato testamentariamente dal *pater* (si trattava allora di un *tutor testamentarius*) o altrimenti *ex lege XII tabularum adgnati sunt*

tutores qui vocantur legitimi (vd. XII Tab. 5.6). Al raggiungimento della pubertà, gli impuberi si sottraevano alla tutela e divenivano a loro volta *patres familiarum*; le donne, invece, rimanevano sempre soggette alla *potestas* del tutore (5.1 e 2).

Le leggi decemvirali prevedevano anche l'ipotesi che un *pater* diventasse *furiosus* e stabilivano:

7a) *Si furiosus ascot, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto.* «Nel caso in cui vi sia un pazzo furioso, la potestà su di lui e sul suo patrimonio spetti agli agnati e ai gentili». La norma introduceva la curatela legittima del pazzo furioso che non avesse un altro «custode». Anche il *prodigus*, il *pater* la cui prodigalità fosse dannosa per la famiglia, doveva essere sottoposto a un regime analogo a quello del *furiosus*.

7b) ... *Ast ei custos nec ascot ...*

7c) *Lege XII tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio* (D. 27.10.1pr. = Ulp. *ad Sabinum*). «Al *prodigus* dalle XII Tavole è stata interdetta l'amministrazione dei suoi beni». *Lex XII tabularum ... prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse agnatorum* (Ulp. *Tituli* 12.2). «La legge delle XII Tavole dispose che il *prodigo*, cui fosse stato interdetta l'amministrazione dei beni, fosse posto sotto il controllo (*curatio*) degli agnati».

8) *Civis Romani liberti hereditatem lex XII tabularum patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit* (Ulp. *Tituli* 29.1). «La legge delle XII Tavole deferisce al patrono l'eredità del liberto cittadino romano, qualora fosse morto intestato senza un *suus heres*». *Cum de patrono et liberto loquitur lex, ex ea famlia, inquit, in eam familiam* [D. 50.16.195.1 = Ulp.).

9) *Ea, quae in nominibus sunt, ... ipso iure in portiones hereditarias ex lege XII tabularum divisa sunt* [Gordianus C. 3.36.6]. «Quelle cose (quei debiti) che sono nei nomina ipso iure, sulla base della Legge delle XII Tavole, sono suddivisi nelle rispettive porzioni ereditarie». *Ex lege XII tabularum aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure divisum* (Diocletianus C. 2.3.26). «Sulla base della legge delle XII Tavole il debito ereditario viene suddiviso ipso iure in proporzione alle rispettive porzioni». Se gli eredi chiamati sono più di uno, debiti e crediti si dividono *ipso iure* in proporzione delle parti ereditarie.

10) *Haec actio (familiae herciscundae) proficiscitur e lege XII tabularum* (Gaio D. 10.2.1pr.). «Quest'azione (l'*actio familiae herciscundae*) proviene dalla legge delle XII Tavole».

TABULA VI

Nella Tavola VI si prndevano in esame alcuni fondamentali paradigmi negoziali e l'usucapione. La legislazione decemvirale confermò formalità e validità della *mancipatio* e della *in iure cessio*, atti costitutivi e traslativi del *mancipium*. Per la *mancipatio* (e il *nexum*) fu stabilito che il *mancipio dans* potesse fare una dichiarazione modificativa o integrativa degli effetti normali dell'atto e che, conseguentemente, a essa si conformassero diritto e situazioni giuridiche delle parti:

1) *Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.* «Ogni volta che si porrà in essere un *nexum* o un *mancipium* (*mancipatio*) (*nexum*

e *mancipatio* sono, comunque, entrambi *gesta per aes et libram*), come la lingua ha solennemente pronunciato le parole, così sia il diritto».

et mancipationem et in iure cessionem lex XII tabularum confirmat (Paulus Vat. frag. 50).

Le leggi decemvirali conoscono le più arcaiche forme di regolamentazione del fenomeno creditizio: la *sponsio* e il *nexum*. Sulla prima vd. *supra*, pp. ** ss. Il *nexum* era l'atto librile (compiuto mediante il bronzo e la bilancia del medesimo metallo) attraverso cui il debitore mancipava se stesso o un proprio sottoposto al creditore, a garanzia del credito (abolizione del *nexum*: *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C.).

2) *Cum ex XII tabulis satis esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatu esset, dupli poenam subiret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta* (Cicerone I doveri 3.16.65). «Mentre le XII Tavole ritenevano sufficiente la responsabilità per ciò che era esplicitamente dichiarato, e se uno non vi si atteneva doveva pagare una *poena* del doppio, i giureconsulti stabilirono una *poena* anche per la reticenza».

3) *Usus auctoritas fundi biennium est, ... ceterarum rerum omnium ... annuus est usus* (Cicerone Topici 23). «La garanzia di un fondo, prima di acquistarne il *mancipium* per *usus*, è di un biennio, per le altre cose di un anno».

4) *Lege XII tabularum cautum est, ut si qua nollet eo modo (usu) in manum mariti convenire, ea quotannis trinoctio abesset atque eo modo (usum) cuiusque anni interrumperet* [Gaio Nozioni fondamentali 1.111]. «Dalla legge delle XII Tavole si evince che la donna qualora volesse evitare di cadere nella *manus* del marito, poteva, prima dello scadere di ogni anno, allontanarsi da casa per tre notti, per interrompere in tal modo l'*usus*».

5) *Adversus hostem aeterna auctoritas esto*. «Nei confronti dello straniero sia perpetua la garanzia». Questo preceppo, oltre a comprovare la frequenza dei rapporti commerciali con popolazioni straniere, sancisce la perpetuità della garanzia (per evizione) nei confronti del compratore straniero, in mancanza degli effetti sananti dell'*usus*, istituto proprio del *ius Quiritium*, non aperto, quindi, agli stranieri.

6) *Tignum iunctum aedibus vineave [et concapit] ne solvito*. «La trave di supporto alla casa o alla vigna non sia staccata». ... *Quandoque sarpa, donec dempta erunt* ... «Quando la vigna sia potata, quando travi siano tolti dall'edificio, (pali e travi si possono rivendicare?)».

7) *Lex XII tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum neque vindicare, ... sed in eum, qui convictus est iunxisse, in duplum dat actionem* (Ulpianus D. 47.3.1pr.). «La legge delle XII tavole non permette di staccare il palo rubato dalla casa o congiunto alla vigna, ... ma concede un'azione nel doppio nei confronti di chi sia stato riconosciuto colpevole di aver inserito <questo palo nella casa o nella vigna>». Il proprietario dei pali e dei travi, non potendo ottenere la separazione, ha però un'azione per il doppio del valore.

TABULA VII

1) *XII tabularum interpretes ambitum parietis circuitum esse describunt* (Varrone *La lingua latina* 5.22); ... *Ambitus ... dicitur circuitus aedificiorum patens ... pedes duos et semissem* [Festus L. p. 5]; ... *Sestertius duos asses et*

semissem (valet), ... lex ... XII tabularum argumento est, in qua duo pedes et semis «sestertius pes» vocatur (Maecianus *Assis distributio* 46).

2) *Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod (in XII tabulis) ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse ...* «Bisogna sapere che, nell'azione di regolamento dei confini, si deve osservare ciò che è stato prescritto sul modello della legge stabilita da Solone ad Atene ...».

3a) *In XII tabulis ... nusquam nominatur villa, semper in significazione ea "hortus", in horti vero "heredium"* (Plinio *Storia naturale* 19.4.50).

3b) *[Tugu]ria a tecto appellantur [domicilia rusticorum] sordida, ... quo nomine [Messalla in explana]tione XII ait etiam ... [signifi]cari* (Festo *De verborum significatu* p. 355 L.).

4) *Usus capionem XII tabulae intra V pedes esse noluerunt* (Cicerone *Le leggi* 1.21.55). Divieto di usucapire l'iter limitare e l'ambitus di cinque piedi al confine.

5a) SI IURGANT ...

5b) *controversia est nata de finibus, in qua ... e XII tres arbitri fines regemus* (Cicerone *Le leggi* 1.21.55).

6) *Viae latitudo ex lege XII tabularum in porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim* (Gaio D. 8.3.8). «L'ampiezza della via, in base alla legge delle XII Tavole, deve essere di otto piedi in rettilineo, e di sedici nelle giravolte, dove si riscontra, cioè, una curva».

7) *Viam muniunto, ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.* «Mantengano la via. Se non la terranno lastricata (chi ha il diritto di passaggio), passi dove vuole col suo giumento».

8a) *Si aqua pluvia nocet, ...* Se l'acqua piovana nuoce per opera fatta dal vicino (questi ha l'azione per ottenere la restituzione in pristino).

8b) *Si per publicum locum rivus aquae ductus privato nocebit, erit actio privato ex lege XII tabularum, ut noxa domino sarciatur* (Paulus D. 43.8.5). Se il canale e l'acquedotto condotto sulla strada pubblica, nuoce al privato, questi ha l'azione per essere risarcito.

9a) *Lex XII tabularum efficere voluit, ut XV pedes altius rami arboris circumcidantur* [Ulpianus D. 43.27.1.8). Obbligo di tagliare i rami che sporgono sul fondo vicino sino all'altezza di quindici piedi da terra.

9b) *Si arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum ist, ex lege XII tabularum de adimenda ea recte agere potes* (Pomponius D. 43.27.2). «Se un albero del fondo vicino si è inclinato, per il vento, sul tuo fondo, puoi opportunamente agire, in forza della legge delle XII Tavole, per la sua rimozione».

10) *Cautum est ... lege XII tabularum, ut glandem in alienum fundum procidentem liceret colligere* (Plinio *Storia naturale* 16.5.15). Diritto di raccogliere, consuetudinariamente stabilito con la frequenza di una volta ogni due giorni, i frutti caduti dal proprio fondo nel fondo vicino.

11) *Venditae ... et traditae (res) non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato; quod cavetur ... lege XII tabularum* (I. 2.1.41).

12) *Sub hac condicione liber esse iussus "si decem milia heredi dederit", etsi ab herede abalienatus ist, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet: idque lex XII tabularum iubet* (Ulpianus Tituli 2.4).

TABULA VIII

Nelle Tavole VIII e IX è visibile il tentativo dei legislatori di superare i residui della sanzione primitiva dei delitti, consistente originariamente nella vendetta privata. Anche se non mancano, naturalmente, disposizioni volte a riaffermare norme preesistenti, regie o consuetudinarie: così, per esempio, per l'omicidio involontario è rinnovata la primitiva sanzione della consegna di un ariete agli agnati dell'ucciso (vd. 8.24a.). Ma ora è necessaria una condanna da parte del popolo. Per la frode commessa dal patrono ai danni del cliente persiste la *consecratio* del colpevole a una divinità infernale (vd. 8.21). Il tentativo di superare i residui della sanzione primitiva consistente nella vendetta privata è particolarmente individuabile nella regolamentazione delle lesioni personali. Nel caso del *membrum ruptum* – la lesione permanente – il taglione era conservato, ma subordinato all'ipotesi di una composizione pattizia.

1a) *Qui malum carmen incantassit ...* Chi avrà fatto incantamento malvagio (sia punito del capo): crimine di sortilegio.

1b) *XII tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri* [Cicerone *La repubblica* 4.10.12). «Le XII Tavole avendo stabilito per poche ipotesi la *poena capitinis*, ritenevano che dovessero essere sanciti anche tra queste il caso in cui qualcuno avesse formulato sortilegi o avesse composto *carmina* per recare ad altri infamia o rovina».

2) *Si membrum rup(s)it, ni cum eo pacit, talio esto.* «Se ha leso un arto in maniera permanente, e non transige con l'offeso, si applichi il taglione».

3) *Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subito.* «Se con mano o bastone ruppe un osso a un uomo libero subisca la pena di trecento assi, se a un servo di centocinquanta assi».

Per le lesioni non permanenti (*os fractum*), le leggi decemvirali abolirono addirittura il preesistente taglione, sostituendolo con una pesantissima pena: vd. XII Tab. 8.3 Paulus *l. s. de iniuriis Coll.* 2.5.5). La semplice *iniuria* (atti di violenza fisica più lievi (percosse), gli unici definiti dal termine *iniuria* nella legislazione decemvirale) era invece colpita con una pena di venticinque assi

3) *Si iniuriam faxisit, viginti quinque poenae sunt.* «Se reca offesa a un altro, la pena sia di venticinque assi».

Soltanto se inferte al genitore, le percosse venivano punite con la morte, sotto forma di sacrificio del colpevole agli dei familiari.

4) ... *Rup[s]sit ... Sarcito.* Pena per il danno?

5) *Si quadrupes pauperiem fecisse decitur, ... lex (XII tabularum) voluit aut dari id quod nocuit ... aut aestimationem noxiae offerri* (Ulpiano D. 9.1.1pr.). *Actio de pauperie* per i danni arrecati dagli animali

6) *Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immissio pecore depascam, ... neque ex lege XII tabularum de pastu pecoris, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie ... agi posse* (Ulpianus D. 19.5.14.3). *Actio de pastu pecoris* per pascolo illecito

Significativo rilievo le XII Tavole attribuivano alla repressione di opere di magia. Assoggettato a pubblica persecuzione e punito con la morte era il *malum carmen incantare* (8.1), cioè l'incantesimo rivolto a provocare la morte di qualcuno. Equalmente punito, probabilmente con la morte, chi malediceva i raccolti (*fruges excantare*) (8.8a.) e chi tentava di attrarre con incantesimi nel proprio campo le messi del vicino (*alienam segetem pellicere*) (8.8b.).

Non sempre però la magia era condannata, anzi talvolta era esplicitamente ammessa: colui cui era venuto meno un testimone, che si fosse cioè rifiutato di testimoniare *apud iudicem*, era autorizzato a recitare, ogni tre giorni, formule malefiche dinanzi alla porta del teste reticente:

XII Tab. 2.3 *Cui testimonium defuerit, is tertiiis diebus ob portum obvagulatum ito* («Colui al quale sia venuto meno un testimone, vada ogni tre giorni dinanzi alla porta della sua casa e pronunci invettive e formule malefiche»). Il rifiuto di testimoniare, una volta accertato, pubblicamente, mediante questo caratteristico rituale, era sanzionato con la perdita per il futuro della capacità di render testimonianza e con la correlativa incapacità di chiamare altri a testimonio in proprio favore (8.22). La collusione del giudice o dell'arbitro con una delle parti in causa era sanzionata con la pena di morte (9.3).

Energica è anche la repressione di alcuni fatti suscettibili di turbare il pacifico svolgimento delle attività agricole, le quali costituiscono un elemento di capitale importanza nella economia romana del tempo. Chi intenzionalmente avesse incendiato l'altrui abitazione o i covoni di grano posti vicino a essa doveva essere bruciato sul rogo (VIII, 10). Chi, nottetempo, avesse fatto pascere i suoi animali sul fondo altrui o ne avesse asportato furtivamente le messi era sacrificato a Cerere, se pubere, altrimenti battuto con le verghe e condannato al doppio del danno arrecato (VIII, 9).

7 a) *Qui fruges excantassit ...*

8 b) ... *Neve alienam segetem pellegeris ...*

9) *Frugem ... aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant, ... inpubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni* [Plinio Storia naturale 18.3.12]. Pascolo o taglio abusivo di messi: pena dell'impiccagione (in espiazione a Cerere), se il colpevole è pubere, della flagellazione con pagamento del doppio, se impubere.

10) *Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari* (XII tabulis) *iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur, aut, si minus idoneus ist, levius castigatur* (Gaio 4 ad XII tab. – D. 47.9.9]. Incendio alla casa e ai covoni: pena del capo.

11) *Cautum ... est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas (arbores), lueret in singulas aeris XXV* (Plinio Storia naturale 17.1.7). Taglio di alberi altrui: pena di 25 assi per ciascuno.

Estremamente variegata è anche la repressione del furto. In caso di furto flagrante (*furtum manifestum*) la persecuzione non è più lasciata alla discrezione della vittima, ma si esercita a cura e sotto il controllo degli organi della città: il

ladro, se è una persona libera, deve essere fustigato e attribuito – *addictus* – al derubato; se è schiavo, fustigato e precipitato dalla rupe Tarpea (vd. 8.14; Gellio *Notti Attiche* 11.18.8). È tuttavia fatta salva la possibilità di un accomodamento amichevole (*de furto pacisci*). Ove poi il ladro sia stato sorpreso a rubare di notte (*fur nocturnus*) o, di giorno, si sia difeso a mano armata (*fur diurnus qui se telo defendit*), il derubato, invocati in suo soccorso e a testimonianza dell'accaduto i vicini, può addirittura ucciderlo.

12) *Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto.* «Se compie un furto di notte, e viene ucciso, è stato ucciso in modo legittimo».

13) *Luci ... si se telo defendit, ... endoque plorato.* La situazione di pericolo determinata dal tempo notturno o dall'uso delle armi è riconosciuta come causa di giustificazione dell'omicidio.

14) *Ex ceteris ... manifestis furibus liberos verberari addicique iusserunt (Xviri) ei, cui furtum factum esset ...; servos ... verberibus affici et e saxo praecipitari; sed pueros impuberis praetoris arbitratu verberari voluerunt noxiamente ... sarciri* (Gellio *Notti Attiche* 11.18. 8). Furto flagrante: flagellazione o addictio, se il ladro è persona libera e pubere; flagellazione e composizione, se impubere; il servo è precipitato dalla rupe Tarpea.

15a) *Concepti et oblati (furti) poena ex lege XII tabularum tripli est ...* (Gaio *Nozioni fondamentali* 3.191). *Furtum conceptum* e *furtum oblatum*: pena del triplo.

15b) *Lance et licio ... Furtum lance et licio repertum:* pena del furto manifesto.

All'ipotesi di flagranza i decemviri assimilano l'ipotesi che la cosa rubata sia rinvenuta dalla vittima del furto nell'abitazione del ladro in seguito a una perquisizione solenne effettuata in conformità di un antichissimo rituale di carattere magico, la cosiddetta *quaestio lance et licio*, eseguita, cioè, in perizoma e con un piatto di bronzo in mano (8.15b.). Mentre per il furto flagrante la composizione è ancora volontaria, essa è invece già legale per il furto non flagrante (*furtum nec manifestum*), per il quale il ladro è tenuto a pagare al derubato, a titolo di pena, una somma pari al doppio del valore della cosa rubata.

16) *Si adorat furto, quod nec manifestum erit [duplione damnum decidito].* «Se agisce di furto, che non sia flagrante, si risarcisca il danno con il doppio del valore della cosa rubata». *Adorare* nella legislazione decemvirale significa agire.

17) *Furtivam (rem) lex XII tabularum usucapi prohibet ...* (Gaio *Nozioni fondamentali* 2.45).

La composizione è già legale anche per il *furtum conceptum* e *oblatum* (che si verificano rispettivamente nel caso in cui la refurtiva sia scoperta alla presenza di testimoni nell'abitazione del sospettato, ma senza il solenne rituale della *quaestio lance et licio*, e nel caso in cui essa sia rinvenuta presso un terzo di buona fede, il quale è quindi legittimato a sua volta ad agire di furto contro chi gliel'ha trasmessa), puniti entrambi con la pena del triplo (8.15a.).

Alla stessa pena del ladro non manifesto sono assoggettati anche il depositario infedele (8.19) e il tutore responsabile di dolose sottrazioni ai danni del pupillo (8.20b.). Con la pena del quadruplo è invece punito l'usuraio che abbia prestato denaro a un tasso superiore al massimo legale, fissato, a quel che sembra, nel cento per cento annuo (8.18): l'inserzione di questa norma nel codice

decemvirale è da considerarsi probabilmente frutto della pressione dell'elemento plebeo. Sono infine colpite con sanzione pecuniaria alcune particolari ipotesi di danno recato alle cose, come l'abbattimento di alberi altrui (8.11), punito con la pena di venticinque assi per ogni albero tagliato, e il pascolo abusivo sull'altrui fondo (8.7) e i danni causati da quadrupedi domestici senza colpa dell'uomo (8.6).

18a) *XII tabulis sanctum, ne quis unciario fenore amplius exerceret ...* (Tacito *Annali* 6.16).

18b) *Maiores ... in legibus posiverunt furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli* (Catone *L'agricoltura praef.*). Pena dell'usuraio (interessi superiori all'unciarium foenus): il *quadruplum*.

19) *Ex causa depositi lege XII tabularum in duplum actio datur ...* [Paulus, *Coll.* 10.7.11). Depositario infedele: pena del doppio.

20a) *Sciendum est suspecti crimen e lege XII tabularum descendere* (Ulpiano D. 26.10.1.2). *Crimen suspecti tutoris* (contro il tutore testamentario).

20 b) *Si ... tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione, quae proponitur ex lege XII tabularum adversus tutorem in duplum, singuli in solidum teneantur* (Trifonino D. 26.7.55.1). *Actio rationibus distrahendis*: pena del doppio contro il tutore legittimo.

21) *Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto.* «Il patrono, se avrà mancato al suo dovere di difesa verso il cliente, sia consacrato agli (dèi infernali)».

22) *Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisque esto.* «Chi avrà prestato testimonianza o avrà tenuto la bilancia nella mancipatio, se non professa la sua testimonianza, sia dichiarato incapace di essere testimone e di tenere la bilancia».

23) *Ex XII tabulis ... si nunc quoque ... qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur ...* (Gellio *Notti Attiche* 20.1.53). Il falso testimonio è precipitato dalla rupe Tarpeia.

24a) *Si telum manu fugit magis quam iecit, aries subicitur.* «Se l'arma sfugge dalla mano più che non lo scagliò si sacrifichi un ariete».

24b) *Frugem ... furtim ... pavisse ... XII tabulis capital erat ... gravius quam in homicidio* (Plinio *Storia naturale* 18.3.12).

25) *Qui venenum dicit, adipere debet, utrum malum an bonum; nam et medicamenta venena sunt* (Gaio 4 *ad XII tab.* D. 50.16.236 pr.).

26) *XII tabulis cautum esse cognoscimus, ne quid in Urbe coetus nocturnos agitaret* (Latrone *Decl. in Cat.* 19). Divieto delle adunanze notturne.

27) *His (sodalibus) potestatem facit lex (XII tabularum), pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse* (Gaio 4 *ad XII tab.* D. 47.22.4). «A tali membri dei *sodalicia* la legge consentì di stringere tra loro l'accordo che vogliano, purché non violino in alcun modo le leggi pubbliche; ma questa prescrizione sembra essere stata tradotta da una legge di Solone ...».

TABULA IX

1) *Privilegia ne inroganto; de capite civis nisi per maximum comitiatum ... ne ferunto.* (Cicerone *Le leggi* 3.4.11). «Non si propongano privilegia // non si decida della vita d'un cittadino se non per mezzo del *maximus centuriatus*».

2) *Leges praeclarissimae de XII tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat* (Cicerone *le leggi* 3.19.44). «Ed ecco due norme famosissime tratte dalle XII Tavole, l'una che abolisce le leggi con un solo destinatario, l'altra che vieta di condannare a morte il cittadino, se non attraverso i comizi centuriati».

Come si vede, in questa tavola compaiono per la prima volta temi e istituti pubblicistici e trova spazio il divieto dei *privilegia*, l'esigenza, cioè, della «generalità» della legge.

3) *Duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem [iu]dic[a]ndam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitetur?* (Gellio *Notti Attiche* 20.1.7). «Severa una legge nella quale, al giudice o all'arbitro, nominati secondo il ius, sia (è) inflitta la pena di morte qualora sia ritenuto colpevole di aver ricevuto del denaro per emettere una sentenza?».

4) *Quaestores ... qui capitalibus rebus praeessent, ... appellantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex XII tabularum* (Pomponio D. 1.2.2.23). *Quaestores parricidii*.

5) *Lex XII tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri* (Marciano D. 48.4.3). *Perduellio*: pena del capo.

6) *Interfici ... indemnatum quemcunque hominem etiam XII tabularum decreta vetuerunt* (Salviano di Marsiglia *Il governo di Dio* 8.5.24). Divieto di mandare al supplizio persona non condannata.

Già nel sistema delle XII Tavole viene delineandosi la fondamentale distinzione, che impronta il diritto penale romano di età repubblicana e imperiale, tra delitti pubblici (tecnicamente detti *crimina*), perseguiti pubblicamente per mezzo di organi investiti della giurisdizione criminale e delitti privati (qualificati, con qualche oscillazione, *delicta* o *maleficia*), perseguiti dall'offeso nelle forme del processo privato e sanzionati con pena privata, sempre pecuniaria, dovuta esclusivamente alla parte lesa.

TABULA X

Rigorose erano le disposizioni relative ai funerali: si vietavano le manifestazioni eccessive di lusso (10.3; 10.4, 10.8) sia pur con qualche attenuazione giustificata o dagli speciali meriti di un cittadino (10.7: si concede la possibilità di essere seppelliti assieme alla *corona* conseguita per il proprio valore militare) o dal semplice buon senso (10.8: si concede la possibilità di essere seppelliti con le proprie protesi dentarie in metallo prezioso). Era proibita la cremazione e il seppellimento dei defunti nella città:

Era fatto anche divieto di usucapire i sepolcri (10.10).

1) *Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.* «Non si seppelliscano, ne si brucino i cadaveri all'interno della città».

2) ... *Hoc plus ne facito, rogum ascea ne polito.* «Non far più di questo. Non levigare il rogo con l'ascia (diminuzione delle lamentele e della spesa)».

3) *Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicula purpurae et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem* (Cicerone *Le leggi* 2.23.59). Altre limitazioni alle spese funebri: tre abiti da lutto e dieci flautisti.

4) *Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento*. «Le donne non si graffino le gote, né emettano ululati per cagione di funerali».

5a) *Homine mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat*. «Non raccogliere le ossa del morto, per fare un nuovo funerale».

5b) *Excipit bellicam peregrinamque mortem* (Cicerone *Le leggi* 2.24.60). Salvo la morte in guerra o in terra straniera.

6a) *Haec praeterea sunt in legibus ...: "servilis unctione tollitur omnisque circumpotatio" ... "Ne sumptuosa respersio, ne longae coronae, ne acerrae"* (Cicerone *Le leggi* 2.24.60). Divieto delle unzioni servili, delle libagioni, delle corone, dei vasi di unguento e delle pozioni di mirra.

6b) *Murrata potionem usos antiquos indicio est, quod ... XII tabulis cavitur, ne mortuo indatur* (Festo *De verborum significatu* p. 158 L.).

7) *Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergo duitur ei...* «Chi guadagna (ai giochi) una corona o personalmente o col suo patrimonio, o gli si dia per il suo valore in guerra (può essergli la corona portata ai funerali)».

8) ... *Neve aurum addito. At cui auro dentes iuncti escunt. Ast im cum illo sepeliet uretve, se fraude esto.* «Né aggiunger oro. Ma se alcuno ha denti legati in oro e lo seppelliranno o lo bruceranno con essi, sia senza pregiudizio».

9) *Rogum bustumve novum vetat propius LX pedes adigi aedes alienas invito domino* (Cicerone *Le leggi* 2.24.61). Vieta che si eriga un rogo o una tomba a meno di sessanta piedi dalle abitazioni altrui senza il consenso del proprietario.

10) *Forum ... bustumve usucapi vetat* (Cicerone *Le leggi* 2.24.61]. Vieta di usucapire il foro, cioè il vestibolo della tomba, o il luogo dove fu arso il cadavere. Era fatto anche divieto, dunque, di usucapire i sepolcri.

TABULA XI

Queste Tavole appaiono di contenuto più vario. All'XI doveva appartenere la norma che vietava il *conubium* tra patrizi e plebei. La XII doveva stabilire il principio della nossalità per i delitti commessi dai *filii familias* e dagli schiavi (12.2a). L'avente potestà poteva liberarsi della responsabilità con la consegna, alla parte lesa, del colpevole vivo o cadavere. Altrimenti assumeva su di sé la responsabilità del delitto commesso dal sottoposto. Essa si trasmetteva a eventuali successivi aventi potestà su quest'ultimo.

L'ultima Tavola conteneva anche un importante principio di carattere politico e costituzionale:

12.5 (Livio 7.17.12) *in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset* («Vi era una norma delle XII Tavole secondo cui tutto ciò che il popolo aveva deliberato per ultimo aveva valore di *ius* e doveva considerarsi valido»).

1) (*scil. Decemviri*) *cum X tabulas summa legum aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum Xviros alios subrogaverunt, ... qui duabus tabulis iniquarum legum additis ... conubia ... ut ne plebi cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt* (Cicerone *La repubblica* 2.36.61 e 37.63).

2) *Tuditanus refert, ... Xviros, qui decem tabulis duas addiderunt, de intercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores* [Macrobio *Saturnalia* 1.13.21].

3) *E quibus (libris de republica) unum historikon requiris de Cn. Flavio Anni f. Ille vero ante Xviros non fuit ... Quid ergo profecit, quod protulit fastos? Occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi peterentur a paucis* [Cicerone *Lettere ad Attico* 6.1.8]. *Dies fasti, calendario?*

TABULA XII

1) *Lege autem introducta est pignoris capio, veluti lege XII tabularum adversus eum, qui hostiam emisset nec pretium redderet; item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet* (Gaio *Nozioni fondamentali* 4.28). «Per legge, invece, la presa di pegno è stata introdotta dalla legge delle XII Tavole, contro colui che avesse comprato un animale da sacrificio e non ne pagasse il prezzo; ancora, contro colui che non corrispondesse la mercede per l'animale da soma, che uno avesse locato per impiegare il ricavato in un banchetto sacrificale».

2a) *Si servus furtum faxit noxiamve no[x]it.*

2b) *Ex malificiis filiorum familias servorumque ... noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere ... Constitutae sunt ... aut legibus aut edicto praetoris: legibus velut furti lege XII tabularum ...* (Gaio *Nozioni fondamentali* 4.75-76).

3) *Si vindiciam falsam tulit, si velit is ...]tor arbitros tris dato, eorum arbitrio ... fructus duplione damnum decidito.* «Se falsamente tenne il possesso interinale, se voglia chi ... il pretore dia tre arbitri, e a loro arbitrio (il possessore paghi l'ammenda per la restituzione della cosa e dei frutti nella misura del doppio».

4) *Rem, de qua controversia est, prohibemur (lege XII tabularum) in sacrum dedicare: alioquin dupli poenam patimur, ... sed duplum utrum fisco an adversario praestandum ist, nihil exprimitur* (Gaio 6 ad l. XII tab. D. 44.6.3).

5) *In XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset* (Livio 7.17.12). «Vi era una norma delle XII Tavole secondo cui tutto ciò che il popolo aveva deliberato per ultimo aveva valore di *ius* e doveva considerarsi valido».

FRAGMENTA INCERTAE SEDIS / FRAMMENTI DI SEDE INCERTA

1) *Nancitor in XII nactus erit, prenderit* (Festo *De verborum significatu* p. 166 L.)

2) *Quando ... in XII ... cum c littera ultima scribitur* (Festo *De verborum significatu* p. 258 L.).

3) *“Sub vos placo” in precibus fere cum dicitur, significat id quod “suppicio”, ut in legibus “transque dato”, “endoque plorato”* (Festo *De verborum significatu* p. 258 L.).

4) *“dolo malo” ... quod ... addit, “malo” ... archaismos est, quia sic in XII tabulis a veteribus scriptum est* (Donatus *Ad Terentium Eun.* 515).

- 5) *ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae compluribus legibus* (Cicerone *La repubblica* 2.31.54).
- 6) *Nullum ... vinculum ad adstringendam fidem iureiurando maiores artius esse voluerunt; id indicant leges in XII tabulis* (Cicerone *I doveri* 3.31.111).
- 7) *XII tabulis ortus ... et occasus nominantur* (Plinio *Storia naturale* 7.60.212).
- 8) *Olim aereis tantum nummis utebantur, et erant asses, dupondii, semisses, quadrantes, nec ullus aureus vel argenteus nummus in usu erat, sicuti ex lege XII tabularum intellegere possumus* (Gaio *Nozioni fondamentali* 1.122).
- 9) *Duobus negativis verbis quasi permittit lex (XII tabularum) magis quam prohibuit: idque etiam Servius (Sulpicius) animadvertisit* (Gaio 5 *ad l. XII tab. D.* 50.16.237).
- 10) *“Detestatum” est testatione denuntiatum* (Gaio 6 *ad l. XII tab. D.* 50.16.238.1).
- 11) *Per ipsum fere tempus, ut decemviraliter loquar, lex de praescriptione tricennii fuerat “proquiritata”* (Sidonio Apollinare *Epistole* 8.6.7).